



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA

PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 221

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 79 del 30-10-2020**

OGGETTO: Prerogative assunzionali ai sensi dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016. Procedure e tramite scorrimento graduatorie di altri enti. Assunzione dell'Ing. Francesco Luzzi profilo professionale Istruttore Tecnico categoria economica C1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione di Teramo, acquisita al prot.4205 del 16.09.2019, integrativa di quella già inviata ed acquisita con nota acquisita al prot. 255 del 19.01.2019 che assegna al Comune di Capitignano un budget di spesa annuo relativamente al personale di cui al comma 1 dell'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, pari ad € 143.200,00.

Visto il nuovo Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 14/04/2020, che prevede per l'anno 2020, l'assunzione a tempo pieno e determinato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, con profilo "Istruttore tecnico – Geometra", in virtù delle prerogative assunzionali di carattere speciale e straordinario riservate ai comuni del c.d cratere sisma 2016-2017 ai sensi dell'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, elevabili a quattro unità nel medesimo profilo e categoria contrattuale, nel caso pervenga ulteriore autorizzazione.

Vista la nota acquisita al prot. 4836 del 22/08/2020 da parte del dipendente Giuseppina Paoni, avente ad oggetto: "Dimissioni volontarie", con la quale la stessa comunicava la rassegnazione delle proprie dimissioni volontarie a partire dal 01/09/2020.

Visto l'art.1 comma 990 della LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede "990. *Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del*

2016 e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati."

Visto l'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed integrato dal D.L 18 aprile 2019 n.32, con particolare riferimento ai commi 1, 1 ter, 2 e 3; tale disposizione assume i caratteri della norma speciale per materia e di carattere straordinario, disciplinando appositi percorsi e procedure assunzionali da utilizzarsi da parte anche dei comuni del c.d cratere nel periodo della gestione straordinaria, in scadenza al 31.12.2020, e dello stato di emergenza, in scadenza al 31.12.2019, di cui all'art.1 del D.L 189/2016, in deroga alle ordinarie facoltà e vincoli assunzionali.

Visti l'art. 3, comma 61, della legge n.350 del 24 dicembre 2003, e l'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001, in base ai quali si prescrive l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni di precariato, di procedere ad assunzioni a tempo determinato di vincitori e idonei collocati nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, proprie o approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse.

Visto inoltre l'art.36 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 che al comma 2 testualmente recita: *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonchè avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.*

(...)Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”

Rilevato che, in ordine all'utilizzo di altre graduatorie, l'accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria come confermato dalla Corte dei Conti (per esempio con la delibera Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 124 del 03/10/2013), essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungono l'accordo prima dell'utilizzazione della graduatoria e purché il profilo la categoria professionale del posto che si intende coprire sia del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare e che comunque vengano rispettati i principi anche procedurali della trasparenza (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 72 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Visti i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali in data 21.5.2018 e dato atto che l'art.50 del vigente CCNL degli EELL disciplinate il “contratto di lavoro a tempo determinato” prevede al comma 4 quale fattispecie di contratto a tempo determinato esente da limitazione quantitative quella, alla lettera f) di “personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati”.

Acclarato, pertanto, che la spesa per le assunzioni flessibili programmate con la delibera di Giunta comunale n. 78 del 17/09/2019, inerente il personale di cui all'art.50 bis del D.L. 189/2016, è sottratta alle limitazioni e vincoli di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art.50 del vigente CCNL degli EELL.

Ritenuto di dover provvedere ad avviare le procedure per l'assunzione della predetta unità di personale a tempo pieno e determinato.

Dato atto che il Comune di Capitignano ha effettuato la “*richiesta di scorrimento della graduatoria RIPAM Abruzzo per contratti a Tempo Determinato – Profili: TC6/A e AG6/A*” con nota prot. comunale n. 3671 e un successivo sollecito con nota prot. comunale n. 4535 del 02.10.2019 e che il “FormezPA - Presidenza Consiglio dei Ministri - Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione” ha risposto con nota prot. comunale n. 4577 del 05/10/2019 testualmente che: *“Gentilissimi, in riferimento alla vostra nota in oggetto, le graduatorie che ci indicate risultano, secondo l'ultima finanziaria L. 145 del 30 dicembre 2018, non più vigenti, ed inoltre non vi sono più idonei disponibili.”*

Ritenuto che è possibile per il comune, ai fini di una economicità procedurale e di ottenimento di una copertura dei posti più celere, effettuare lo scorrimento di graduatorie di Enti terzi, che è una modalità ordinaria per la copertura di posti vacanti a tempo determinato prevista dall'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001, e soprattutto è anche la modalità prevista dalla normativa speciale di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016.

Considerato che tale facoltà di utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato di altri enti non risulta abolita dalla legge di stabilità e quindi può essere utilizzata dal comune tenendo conto però del diverso regime di validità delle graduatorie di cui al comma 362 della legge di stabilità 2019 e del diverso regime applicabile per le graduatorie di concorso bandite successivamente alla legge di stabilità medesima che, con i comma 361 e 365, ha disposto per le procedure bandite dal 1.1.2019 un ristretto regime di idoneità, limitato solo ai posti messi in concorso, e ciò non solo per l'ente banditore ma anche per gli altri enti che, pertanto, non ne possono usufruire ai fini di uno scorrimento.

Dato atto che il comune di Capitignano potrà utilizzare tale facoltà di utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato di altri enti, secondo criteri di trasparenza di cui all'art.35 del D.Lgs 165 del 2001 ed in base al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Dato atto inoltre, che il comune di Capitignano soddisfa tutte le condizioni per le assunzioni di personale di tipo flessibile per l'anno 2020, non derogate o escluse dalla normativa speciale sisma, come attestato anche dall'ufficio finanziario (All.1) ed in particolare:

- rispetta gli obblighi di comunicazione alla Ragioneria Generale dello stato del rispetto del pareggio di bilancio (legge n. 232/2016);
- rispetta gli obblighi del pareggio di bilancio nell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);
- rispetta l'obbligo di rideterminazione triennale della dotazione organica e programmazione annuale e triennale delle assunzioni art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 13 del 14/04/2020 e della relativa comunicazione SICO;

- rispetta l'obbligo di ricognizione annuale eventuale eccedenze personale (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) di cui alla delibera di Giunta Comunale 13 del 14/04/2020;
- rispetta l'obbligo di approvazione piano triennale azioni positive, ai sensi dell' art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 11 del 14.04.2020;
- rispetta l'obbligo di attivazione piattaforma telematica per certificazione crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- rispetta l'obbligo di approvazione del piano delle performance di cui agli artt.10 del D.Lgs 150/2009 e dell'art.169 comma 3 bis del D.Lgs 267/2000, giusta delibera di Giunta Comunale n. 46 del 21.08.2020;
- rispetta l'obbligo di approvazione bilancio di previsione 2020, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 08/08/2020 ed invio dati BDAP nonché quello di approvazione del conto consuntivo 2019 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 08.08.2020; il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente da quel momento la effettuazione di assunzioni.

Considerata la necessità di avviare per ragioni di economicità procedimentale e finanziaria, la procedura di scorrimento di graduatorie di Enti ai sensi dall'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001 e di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016.

Dato atto:

- con Determina Dirigenziale n. 61 del servizio finanziario in data 31/08/2020 avviava le procedure per lo scorrimento di graduatorie di altri enti;
- con prot. 5076 del 02/09/2020 si acquisiva l'istanza dell'Ing. Luzzi Francesco;
- con Delibera di Giunta n. 58 del 21/09/2020 si approvava lo schema di convenzione che regolamentava le modalità di utilizzo della graduatoria del Comune di Badesi, trasmessa allo stesso con prot. 5541 del 22/09/2020;
- che con nota prot. 5101 del 03/09/2020 veniva richiesto al Comune di Badesi l'utilizzo della graduatoria previa stipula di un accordo concordato tra Enti;
- che con nota prot. 5189 del 09/09/2020 del Comune di Badesi autorizzava il Comune di Capitignano all'utilizzo delle graduatorie avente ad oggetto: "Autorizzazione utilizzo graduatoria".
- Che con nota prot. 5709 del 30/09/2020 il Comune di Badesi trasmetteva la propria Delibera di Giunta n. 79 del 28/09/2020 evnte ad oggetto: "*Autorizzazione al Comune di Capitignano per l'utilizzo della graduatoria relativa al concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria giuridica "C", profilo professionale Istruttore Tecnico geometra, con contratto a tempo pieno ed indeterminato riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all'art. 1 della L. 68/1999 e approvazione schema di convenzione con il Comune di Capitignano*".

Visto il Regolamento disciplinante l'Ordinamento degli uffici e servizi.

Visto il bilancio di previsione periodo 2020-2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 08/08/2020.

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt.98 e 107 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. **La premessa è parte integrante della presente determinazione;**

2. **Di ASSUMERE** l'Ing. Francesco Luzzi con profilo di Istruttore Tecnico categoria economica C1 al quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

3. **Di DARE ATTO:**

- che l'assunzione è effettuata nel limite del budget di cui alla nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione di Teramo, acquisita al prot.4205 del 16.9.2019, che assegna al comune di Capitignano un budget di spesa annuo relativamente al personale di cui al comma 1 dell'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, pari ad € 143.200,00.
- che l'assunzione assolve alle prerogative assunzionali di cui all'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed integrato dal D.L 18 aprile 2019 n.32
- che il contratto ha decorrenza dal 05.10.2020 e cesserà il 31.12.2020 salvo proroga.

4. **Di DARE ATTO** che gli oneri per le assunzioni gravano sul bilancio di previsione 2020-2022 e sono finanziati con le risorse di cui all'art. 50 bis del D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed integrato dal D.L 18 aprile 2019 n.32.

5. **Di DEMANDARE** all'ufficio finanziario gli adempimenti inerenti l'UNILAV, la formulazione della busta paga e la comunicazione all'USR di Teramo, nonché della relativa rendicontazione.

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 02-11-2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 03-11-2020
pubblicazione n. 607
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 03-11-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 03-11-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. Fabio Laurenzi
